



COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Registro - Seduta del 19 MAGGIO 2025

OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventicinque il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **20:05** nella Sala Consiliare di Palazzo Bongiorno, si è riunito il **Consiglio Comunale** con l'intervento dei signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Barreca Francesca	Consigliere Anziano	X	
Barreca Maria	Consigliere	X	
Dinolfo Antonino	Consigliere	X	
Duca Gioacchino	Consigliere	X	
Farinella Valentina	Consigliere	X	
Giunta Carmelo	Consigliere	X	
Lo Pizzo Giandomenico	Consigliere	X	
Migliazzo Elisa	Consigliere		X
Quattrocchi Concetta	Presidente	X	
Spallina Danila	Vice Presidente	X	
Spitale Giuseppe	Consigliere	X	
Virga Santi	Consigliere	X	
Totale		11	1

Assume la Presidenza la Sig.ra Quattrocchi Concetta nella qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario del Comune Ciccarelli Santo

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributario nominato Responsabile di Posizione organizzativa con Determinazione Sindacale n.8 del 15/04/2025” sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla*

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ♣ “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - ♣ “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’* (lett. h);
 - ♣ “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’* (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...’* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...’*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell'art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...’*.”

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gangi, **è costituito ed è operativo** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l, quale ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 936.164,00;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con delibera di Consiglio Prot. 745/2024 del 20/05/2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Palermo Provincia EST S.c.a. s.l, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall’altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto che il PEF relativo all’anno 2025 ammonta ad € 936.164,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 979.150,00;

Dato atto, allora, che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista la ripartizione dei costi gestione del servizio rifiuti del Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), così come validato dall'Ente di governo denominato SRR Palermo Provincia EST, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2025 di € 979.150,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 201,380,00

COSTI VARIABILI € 777.770,00

Visto il prospetto riepilogativo dei costi complessivi anno 2025 quali scaturiti dal PEF, distinti tra costi fissi e costi variabili relativi all'annualità 2025 (All.B);

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sintetica (All. C) e analitica (All. D);

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif² che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. richiamate le premesse,
di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con delibera di Consiglio Prot. 745/2024 del 20/05/2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Palermo Provincia EST S.c.a. s.l.;
di quantificare in € 979,150,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
di approvare per l'anno 2025, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI e delle riduzioni anno 2025, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
Allegato B – Prospetto ripartizione costi;
Allegato C - Tariffe prospetto sintetico;
Allegato D - Tariffe prospetto dettagliato;
2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
3. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
4. di stabilire che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza:
1° rata o rata unica scadenza entro il 31/07/2025;
2° rata o rata unica scadenza entro il 30/09/2025;
3° scadenza entro il 02/12/2025
Unica soluzione scadenza entro 30/09/2025;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

6. di deliberare con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2025** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo dell'art. 12 comma 2° l.r. 44/91.

Il Proponente Responsabile del Settore
Dott. Alessio Spallina

La presidente legge la proposta ed invita l'Assessore al bilancio Blando Nicolò a illustrare la proposta nella quale sono confermate le tariffe in vigore senza nessun aumento.

Interviene il cons. Dinolfo Antonino, che ritiene ingiusto che i non residenti devono pagare di meno, sarebbe opportuno togliere questi privilegi.

L'assessore Blando Nicolò risponde che per i non residenti la legge e il regolamento comunale prevede una riduzione.

Il cons. Lo Pizzo Giandomenico, per dichiarazione di voto, annuncia che sarebbe necessario intervenire sul regolamento TARI, motivo per cui il gruppo di opposizione si asterrà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- Il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.
- Visti il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- l'O.EE.LL;
- Il Vigente Regolamento di contabilità;

Visto il comma 11 dell'articolo 43 del d.L. 50 del 17 maggio 2022 che prevede " 11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*».

Visto l'emendamento della Commissione Finanze del Senato che ha proposto per i Comuni il rinvio l'approvazione del PEF, delle tariffe, al 30 Giugno

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria che si allega al presente atto (verbale n. 9 del 03.05.2025);

Uditi gli interventi

Con votazione favorevoli n.8, astenuti n. 3 (Lo Pizzo Giandomenico – Barreca Maria – Dinolfo Antonino) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. richiamate le premesse,
 - di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con delibera di Consiglio Prot. 745/2024 del 20/05/2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Palermo Provincia EST S.c.a. s.l.;
 - di quantificare in € 979,150,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
 - di approvare per l'anno 2025, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI e delle riduzioni anno 2025, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
 - Allegato B – Prospetto ripartizione costi;
 - Allegato C - Tariffe prospetto sintetico;
 - Allegato D - Tariffe prospetto dettagliato
2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
3. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
4. di stabilire che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza:
 - 1° rata o rata unica scadenza entro il 31/07/2025;
 - 2° rata o rata unica scadenza entro il 30/09/2025;
 - 3° scadenza entro il 02/12/2025
 - Unica soluzione scadenza entro 30/09/2025;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevoli n.8, astenuti n. 3 (Lo Pizzo Giandomenico – Barreca Maria – Dinolfo Antonino)
espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 L. R. 44/1991. stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano

Barreca Francesca *

Il Presidente del Consiglio

Quattrocchi Concetta *

Il Segretario Comunale

Ciccarelli Santo *

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91

Gangi , li 19.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciccarelli Santo *

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciccarelli Santo *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa